

N. R.G. [REDACTED]

**TRIBUNALE di TORINO****Sezione Prima civile****Ordinanza**

Nel procedimento cautelare [REDACTED], promosso da:

[REDACTED], rappresentato e difeso [REDACTED];

Parte ricorrente

contro

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. A. Parrotta;

Parte resistente

IL GD

visti gli atti e le difese delle parti;

Osserva

1. Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 31.3.20, [REDACTED], in qualità di socio Accomandante di [REDACTED] s.a.s., ha chiesto al Tribunale di revocare – per giusta causa – il sig. [REDACTED], socio Accomandatario di [REDACTED] sas dal ruolo di amministratore; il ricorrente ha chiesto inoltre di essere autorizzato alla nomina di un amministratore provvisorio ex art. 2323 c.c.

Attesa l'urgenza ex art. 83 del dl 2020 n. 18, è stata fissata udienza "figurativa" secondo le modalità previste dal Decreto 23.3.20 del Presidente del Tribunale (Linee guida per la trattazione dei procedimenti urgenti ex art. 83 del dl 2020 n. 18) per il giorno 4.5.20, con assegnazione di termini per la notifica del ricorso e del decreto e di termini intermedi per lo svolgimento del contraddittorio.

[REDACTED] si è costituito nel procedimento cautelare con memoria 7.4.20, aderendo alle domande cautelari formulate da parte ricorrente.



2. In via preliminare si osserva che, in materia cautelare, l'art. 669 sexies cpc dispone che il "il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda".

Nel caso di specie, il contraddittorio con la parte resistente è stato instaurato e, attese le difese di [REDACTED], si devono ritenere superflui i termini assegnati per il deposito di ulteriori scritti di replica e controreplica e superflua e in quanto non essenziale al contraddittorio l'udienza figurativa fissata per il 4 maggio 2020.

Il decreto di fissazione udienza figurativa e di assegnazione di termini intermedi deve dunque essere per queste parti revocato e il presente provvedimento costituisce pertanto l'ordinanza di cui all'art. 669 sexies cit.

2. Come risulta dagli atti di causa, [REDACTED] sas è società in accomandita semplice, di cui il ricorrente è l'unico socio accomandante e il resistente è l'unico socio accomandatario, al quale competono, per legge e per statuto, i poteri di amministrazione e rappresentanza della società. L'accomandante ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre, in via di urgenza, la revoca della facoltà di amministrare del socio accomandatario per i motivi di cui infra.

In linea generale, deve essere premesso che l'art. 2259 c.c. (revoca della facoltà di amministrare) è pacificamente applicabile anche agli amministratori delle società in accomandita semplice ex artt. 2293 e 2315 c.c. e la giurisprudenza ha da tempo precisato che: (i) la richiesta, in via giudiziale, di revoca dalla carica di amministratore del socio accomandatario, attesa la sua equiparazione ai soci di s.n.c., può essere formulata anche dal socio accomandante, dovendosi anche escludere che l'attivazione del controllo giudiziario di legittimità sull'attività degli amministratori costituisca un atto di ingerenza nell'amministrazione della società; (ii) la revoca per giusta causa dell'amministratore di società di persone non incide sulla qualità di socio dello stesso (cfr Cass. 2001 n. 15197 proprio in tema di società in accomandita semplice); (iii) atteso che la perdita della qualità di amministratore non comporta anche la perdita della qualità di socio, la revoca giudiziale dell'amministratore che, come nel caso, sia anche l'unico socio accomandatario, non determina l'automatico scioglimento della società. (T. Milano, 9.11.15).

La revoca giudiziale, poi, può essere richiesta e disposta anche in via di urgenza ex art. 700 cpc, attese, da un lato, la compatibilità della tutela con la futura decisione di merito e, dall'altro, la residualità della misura. Le disposizioni di cui all'art. 2409 c.c. si applicano infatti solo alle società di capitali ancorché prive di organo di controllo (cfr. art. 2477 c.c. innovato dall'art. 379 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).



3. Ciò premesso, all'esito di valutazione sommaria tipica della presente fase cautelare, si ritengono sussistenti i presupposti per la revoca per giusta causa del sig. [REDACTED] dalla carica di amministratore di [REDACTED] sas.

Quanto al fumus boni juris, dagli atti di causa risulta che lo stesso è coinvolto in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 640, 320 e 321 cp (il Pm precedente, con provvedimento 18.2.20, ha precisato che "la s.a.s. [REDACTED] non è sottoposta ad alcun vincolo"). Tale situazione - che da un lato, incide sulla capacità del resistente di gestire in modo continuativo e adeguato la società e, dall'altro, attesa l'eco mediatica delle vicende penali concernenti [REDACTED], impatta anche sull'immagine e sul funzionamento della società - integra il concetto di giusta causa rilevante ai sensi dell'art. art. 2259 c.c. per la revoca dell'amministratore, giusta causa da ritenersi infatti sussistente tutte le volte in cui, come nel caso, eventi riconducibili all'amministratore interessato sono suscettibili di compromettere il regolare funzionamento dell'impresa collettiva e quindi di pregiudicare la corretta amministrazione della stessa e gli interessi privati dei soci e dei terzi.

Sussiste anche il periculum in mora, atteso che nel tempo necessario al ricorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, potrebbe derivare allo stesso e alla società un grave ed irreparabile danno, sia sotto il profilo dell'immagine che sotto il profilo delle ripercussioni economiche sull'attività sociale.

4. Parte ricorrente ha inoltre richiesto l'attivazione dell'art. 2323 c.c., norma che, come è noto - allo scopo di evitare l'immediato scioglimento della società - consente la nomina da parte degli accomandanti di un amministratore provvisorio quando viene meno la categoria dei soci accomandatari per morte, recesso, esclusione.

Poiché, come sopra accennato, la perdita della qualità di amministratore da parte dell'unico socio accomandatario non determina l'automatico scioglimento della società ci si è chiesti se il problema del vuoto gestorio determinato dalla revoca giudiziale dell'amministratore, accomandatario unico, possa essere risolto mediante applicazione analogica della predetta norma.

La risposta, ad avviso del GD, è positiva. Si richiama sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, l'ordinanza 16.1.17 del Tribunale di Torino: "...se si accoglie la tesi secondo cui l'interesse che la normativa in tema di revoca giudiziale dell'amministratore per giusta causa intende perseguire è quello di tutelare l'interesse alla conservazione della società al proseguimento dell'attività di impresa ed alla sua corretta amministrazione, si deve anche accettare l'idea che, nel caso in cui si verifichi un vuoto gestorio nell'amministrazione della società in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale di revoca per giusta causa, tale interesse debba e possa trovare una adeguata e conseguente tutela. La disciplina della società in accomandita semplice contiene ...una disposizione che consente, ai sensi dell'art. 2323 comma 2 c.c., la nomina di un amministratore provvisorio nel caso in cui vengano a mancare tutti gli accomandatari....Peraltro tale vuoto gestorio può derivare non solo dallo scioglimento



del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione, ma altresì dalla revoca dell'amministratore unico accomandatario. La regola di cui all'art. 2323 comma 2 non sarebbe quindi eccezionale, come aveva sostenuto la giurisprudenza più risalente, ma sarebbe al contrario suscettibile di applicazione analogica. Ciò per la semplice considerazione che se l'ordinamento si preoccupa di conservare l'originario contratto sociale voluto dalle parti (come espressione del generale principio di conservazione del contratto) tanto che concede alle stesse, nel caso venga meno una categoria di soci, un termine per porvi rimedio autorizzando la nomina di un amministratore provvisorio, non si vede perché non si possa pervenire al medesimo risultato nel caso in cui l'unico socio accomandatario sia semplicemente revocato dalla carica di amministratore, senza che venga meno la categoria dei soci accomandatari. Così ammettendo, i soci accomandanti avrebbero un termine di sei mesi per concordare l'ingresso di un ulteriore socio accomandatario al quale affidare l'amministrazione della società. Solo nel caso in cui non si trovasse l'accordo nel termine di sei mesi, la società dovrebbe sciogliersi per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2272, comma 2) c.c. Nell'arco di sei mesi, inoltre, l'amministratore provvisorio potrebbe compiere solo atti di straordinaria amministrazione, talché non potrebbe compiere solo atti di ordinaria amministrazione, talché non potrebbe in alcun modo aggravare la posizione dell'unico socio accomandatario che, benché privato dei poteri di amministrazione, resterebbe esposto alla responsabilità illimitata per i futuri debiti della società. Pertanto, alla revoca dei poteri gestori dell'unico socio accomandatario non consegue illimitatamente lo scioglimento della società, essendo anche in questa ipotesi applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e dalla nomina medio tempore di un amministratore provvisorio".

5. Atteso quanto sopra esposto, devono essere emessi i provvedimenti che verranno indicati in dispositivo, con integrale compensazione delle spese processuali stante la posizione assunta da [REDACTED] nel presente procedimento.

pqm

visti gli artt. 700 cpc e 2259 e 2323 c.c.:

Revoca dalla carica di amministratore di [REDACTED] sas, per giusta causa, il socio accomandatario [REDACTED];

Autorizza, ai sensi dell'art. 2323 c.c., il socio accomandante [REDACTED] a nominare un amministratore provvisorio di [REDACTED] sas per mesi 6 per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione;



Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi

Torino, 20.4.20

Il GD

Dott.ssa Gabriella Ratti

